

Schema – tipo

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Progetto/Iniziativa dal titolo:

“Festival della Salute Mentale Young - Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riuscire ad esprimerlo con le parole”

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, con sede legale in Mantova, 46100, strada Lago Paiolo n. 10, Codice Fiscale e Partita IVA 02481840201, nella persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Anna Gerola, in qualità di Direttore Generale pro-tempore, munito di idonei poteri per la sottoscrizione del presente atto (D.G.R. Lombardia XII/1624 del 21.12.2003, di seguito denominata **Azienda**;

E

_____ con sede legale in _____, cap _____, via _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, rappresentata da _____, di seguito indicato/a come **“Sponsor”**;

o, per brevità, di seguito indicati singolarmente come la “Parte” e collettivamente come le “Parti”

PREMESSO che:

-l'articolo 43, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede che, al fine di favorire l'innovazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di sponsorizzazione, dirette al perseguimento di interessi pubblici;

-l'Azienda ha emanato il Regolamento aziendale in materia di sponsorizzazioni, adottato con Deliberazione DG n. 1236 del 09/11/2016;

-l'Azienda intende realizzare l'iniziativa “Festival della Salute Mentale Young - Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riuscire ad esprimerlo con le parole” declinata nella scheda di progetto - Allegato A, in conformità con i fini istituzionali e per il perseguimento degli interessi pubblici aziendali;

-per l'attuazione di tale iniziativa l'Azienda intende assicurarsi delle sponsorizzazioni e ha dato avvio alla procedura di individuazione dello sponsor con pubblicazione di avviso per l'iniziativa medesima;

-entro il termine previsto dall'avviso lo Sponsor ha manifestato interesse a sponsorizzare il progetto e ha presentato un'offerta di sponsorizzazione economica/tecnica;

-l'Azienda ha approvato la stipula del contratto di sponsorizzazione per l'iniziativa in parola con Decreto DG n ____ del _____;

-le Parti intendono stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto le condizioni che regolano il rapporto di sponsorizzazione tra Azienda e Sponsor con specifico riferimento al progetto “Festival della Salute Mentale Young - Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riuscire ad esprimerlo con le parole” come da scheda di progetto - Allegato A, organizzato dall'Azienda su tutta la provincia di Mantova, a partire dal 03 ottobre 2026 con conclusione il 10 ottobre 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Con la sottoscrizione del presente contratto, in particolare, le Parti convengono che lo Sponsor si impegna a corrispondere il contributo offerto e successivamente individuato al successivo art. 5, mentre la Azienda assume l'obbligo di pubblicizzare il logo e/o la denominazione dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

La sponsorizzazione è finalizzata anche all'acquisizione di arredi e strumenti didattici per il nuovo Spazio Giovani del CPS di Mantova, sito in viale della Repubblica 2H.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si obbliga a sostenere l'iniziativa di cui all'art. 2, secondo quanto stabilito dal presente contratto.

In particolare, lo Sponsor si impegna a:

- ☐ versare all'Azienda, a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione economica per l'iniziativa, l'importo indicato nell'art. 5, con le modalità ivi stabilite;
- ☐ erogazione diretta di servizi o fornitura di beni come sponsorizzazione tecnica, sotto la propria esclusiva responsabilità, fornendo risorse umane, materiali e mezzi necessari alla corretta esecuzione di tutte le attività previste, come precisato all'art. 5.

In particolare trattasi di *erogazione diretta di servizi o fornitura di beni (da precisare)*.

In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di servizi, con riferimento alla specificità di ogni singola attività, lo Sponsor dovrà:

- possedere i requisiti eventualmente dovuti per l'attività prestata;
- essere dotato di idonea copertura assicurativa ordinaria per la propria attività;
- predisporre, ove necessario, la progettazione, da sottoporre previamente alla Azienda;
- procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni;
- realizzare il servizio con maestranze qualificate secondo la vigente normativa;
- fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte.

Nel solo caso di sponsorizzazione tecnica, per l'esecuzione del contratto, lo Sponsor potrà richiedere di servirsi, previo assenso dell'Azienda., di prestazioni effettuate da altri soggetti giuridici (c.d. sub-sponsor), fermo restando che di ogni aspetto relativo al contratto tra Amministrazione e sponsor, risponderà in prima persona unicamente quest'ultimo.

Detti soggetti giuridici dovranno previamente rendere alla ASST di Mantova, al pari dello sponsor, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94,95,96 e 97 del d.lgs. 36/2023, necessari per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e saranno sottoposti, per quanto applicabili, agli stessi obblighi e adempimenti.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLA AZIENDA

La Azienda si impegna a:

- realizzare l'evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto delle norme vigenti;
- ad inserire il logo e/o la denominazione dello Sponsor sui canali social e sul sito web di ASST Mantova, su Mantova Salute e sui materiali divulgativi del Festival della Salute Mentale Young 2026;
- destinare l'importo corrisposto dallo Sponsor alla realizzazione del progetto.

Art. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A. Caso della sponsorizzazione economica

Lo Sponsor, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a versare a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione un importo pari a € (in lettere) oltre IVA pari a € (in lettere) in favore dell'Azienda.

Per l'Azienda, ai sensi del DPR 633/1972, artt. 1, 4 e 11, l'operazione concernente la sponsorizzazione è soggetta ad IVA, in misura pari all'aliquota ordinaria (22%) applicata sul valore della prestazione dello Sponsor.

L'Azienda emetterà corrispondente fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento da parte dello Sponsor dovrà essere effettuato a mezzo avviso di pagamento "pagoPa", entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

B. Caso della sponsorizzazione tecnica

Il valore della sponsorizzazione tecnica è pari a € _____,___ (euro _____/____) oltre a I.V.A. dovuta ai sensi di legge, pari a € _____,___ (euro _____/____), per un totale di _____,___ (euro _____/____).

Nel solo caso di sponsorizzazione tecnica, ai sensi dell'art. 11 DPR 633/1972, anche lo Sponsor è soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, in misura pari all'aliquota applicabile al tipo di servizio prestato per il valore di quest'ultimo, e sarà tenuto all'emissione di fattura elettronica nei confronti dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42, d.l. 66/2014 (convertito con L. 89/2014).

In caso di sponsorizzazione tecnica, lo Sponsor è, altresì, tenuto a versare mediante bonifico bancario alla Azienda, nel termine stabilito assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte di quest'ultima, l'importo

dell'IVA dovuta dalla Azienda stessa all'Erario per la sponsorizzazione.

Lo Sponsor, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della predetta legge.

Art. 6 – DURATA

Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione dell'iniziativa e in ogni caso fino all'estinzione degli obblighi di entrambe le Parti derivanti dalla sua esecuzione.

Non è previsto il tacito rinnovo contrattuale ed ulteriori eventuali sponsorizzazioni saranno oggetto di specifico atto di approvazione.

Art. 7 – RISERVATEZZA

(da valutare se applicabile al caso specifico)

Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le informazioni confidenziali scambiate in esecuzione del presente contratto, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per le quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Il divieto assoluto di divulgazione delle informazioni confidenziali di cui al presente articolo resterà in vigore, nei medesimi termini, anche dopo la scadenza del presente Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi. Al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a restituire all'altra tutti gli eventuali documenti o materiali comunque ricevuti, contenenti informazioni o parte di informazioni a carattere confidenziale, così come eventuali copie a disposizione.

Art. 8 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, in caso di parziale o totale inadempimento degli impegni sottoscritti col presente atto, la parte adempiente invierà alla controparte, tramite comunicazione PEC o posta ordinaria, diffida ad adempiere e avrà il diritto di considerare risolto il contratto decorsi 15 giorni dal suo ricevimento, sempre che entro tale termine, l'altra parte non abbia provveduto all'osservanza dei propri obblighi da comunicarsi sempre a mezzo PEC.

Art. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., costituiscono causa di risoluzione del contratto:

- qualsiasi evento riguardante lo Sponsor da cui possa derivare un uso improprio del nome e del logo della Azienda, un pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative dell'Azienda o che comporti il mancato perseguimento dei fini istituzionali dell'Azienda. In tal caso l'Azienda avrà diritto di ottenere dallo Sponsor il risarcimento dell'eventuale danno subito, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- violazione del diritto di riservatezza ad opera della Parte *(eventuale se inserita nel contratto)*;
- l'insorgenza o la scoperta, dopo la stipula del presente contratto, di forme di conflitto di interesse tra le Parti;
- il venir meno dei requisiti di ordine generale necessari per la stipula del presente contratto di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'Azienda, può decidere di annullare o rinviare l'iniziativa al verificarsi di condizioni oggettive che ne impediscano la realizzazione, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, l'emanazione di norme, provvedimenti e/o il caso fortuito, la forza maggiore, la sospensione delle attività imposta dalla pubblica autorità, intervenuti medio tempore.

In caso di annullamento dell'iniziativa per i motivi sopra indicati, il contratto verrà risolto di diritto, salvo l'obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere alla Azienda il corrispettivo per l'attività di sponsorizzazione effettivamente posta in essere.

Art. 10 – RECESSO

Le Parti potranno recedere dal presente Contratto in ogni tempo, con preavviso di almeno n ... giorni a mezzo comunicazione PEC o posta ordinaria; in tal caso sono fatte salve le spese eventualmente già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11 – UTILIZZO DEI LOGHI

Lo Sponsor è tenuto ad indicare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione della Azienda l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché, ove richiesto, una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

Il logo istituzionale della Azienda è di proprietà esclusiva della ASST Mantova.

Lo Sponsor non può fare uso del logo e della denominazione della Azienda in funzione distintiva, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi forma di comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere prodotti o servizi.

Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione (escluso qualsiasi utilizzo quindi della parte figurativa/logo), in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e corretta, con obbligo in ogni caso di comunicazione preliminare, e comunque prima di ogni azione, all'Azienda.

Art. 12 – NORME ANTICORRUZIONE

Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'attuazione del presente Contratto, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici/di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ("Legge anticorruzione") e successive modifiche, l'Azienda dichiara di aver adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - P.I.A.O. nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, consultabili alla pagina www.asst-mantova.it – sezione "Amministrazione trasparente".

Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta la Azienda e lo Sponsor si impegnano reciprocamente ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse al contratto in oggetto, anche tramite proprio personale, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei Codici.

La violazione delle disposizioni del presente Articolo costituisce grave inadempimento del presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, andando così a compromettere il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all'Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali, avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla vigente normativa sulla privacy ed, in particolare, il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, di cui agli artt. 15 e ss. del citato Reg. UE n. 2016/679.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

Per la Azienda: il Titolare del trattamento dei dati è la Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con sede legale in Mantova Strada Iago Paiolo n. 10, nella persona del Direttore Generale.

Dati di contatto: protocollogenerale@asst-mantova.it ; protocollogenerale@pec.asst-mantova.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a: dpo@asst-mantova.it

• Per il Politecnico di Torino:

Per _____: il Titolare del trattamento dei dati è _____

Art. 14 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, fatto salvo l'impegno delle Parti a tentare preliminarmente una conciliazione in sede stragiudiziale, è competente il Foro di Mantova.

Art. 15 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni modifica al presente contratto dovrà essere stipulata dalle parti per iscritto

Art. 16 – SOTTOSCRIZIONE E ONERI FISCALI

Il presente Accordo è sottoscritto in modalità _____ (*precisare: digitale o autografa*) in conformità alla normativa vigente.

L'imposta di bollo sul contratto, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato Tabella A — Tariffa, Parte I del D.P.R. 642/1972, è versata in conformità alla normativa applicabile, a carico dello Sponsor fatto salvo esenzione da esplicitare.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 17 – CONTATTI

Le Parti individuano i seguenti contatti per la gestione amministrativa del presente contratto:

per l'Azienda: _____

E – mail: _____

PEC: _____

per lo Sponsor: _____

E – mail: _____

PEC: _____

Art. 18 – CONTROLLI

(clausola per la sponsorizzazione tecnica)

L'Azienda ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

Art. 19 – COPERTURA ASSICURATIVA

(clausola per la sponsorizzazione tecnica)

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e della Azienda per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l'esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione di infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Azienda sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso eventuali azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti dell'Università da terzi danneggiati.

Art. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente contratto, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso pubblicato in data 11.06.2026 sul sito istituzionale <https://www.asst-mantova.it/bandi/avviso-ricerca-sponsor-progetto-aziendale-festival-salute-mentale-young-tu-prova-ad-avere-un-mondo-nel-cuore-e-non-riuscire-ad-esprimerlo-parole>) e l'offerta presentata dallo Sponsor (nota prot. _____ del _____) conservata in atti.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti: le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la ASST Mantova
Direttore Generale
Dott.ssa Anna Gerola

Per lo SPONSOR

.....

.....